

# Con l'astensione per «convenienza» un nuovo bavaglio ai magistrati

## Giustizia

Decreto legge in arrivo per allungare l'elenco degli illeciti disciplinari

Giovanni Negri

Detto, fatto. Se il ministro della Giustizia Carlo Nordio dichiara che un giudice «meno parla meglio è», rilanciano ancora una volta la polemica con un'Anm che gli imputa di volere zittire la magistratura, sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri arriva una nuova norma bavaglio. Non indirizzata ai giornalisti, ma alle toghe. Nel testo del decreto legge che assembla una serie di eterogenee norme (dai giudici di pace alla crisi d'impresa, dall'edilizia penitenziaria ai reati informatici), tutte però considerate urgenti, è infatti collocata una stretta disciplinare che aggiorna la disciplina degli illeciti ascrivibili a giudici e pubblici ministeri.

All'attuale consapevole inosservanza del dovere di astensione, applicabile quando, per esempio, un magistrato ha un interesse personale nel procedimento di cui è chiamato ad occuparsi oppure

quando il medesimo procedimento chiama in causa un familiare, si aggiunge adesso l'esistenza di «gravi ragioni di convenienza». Nozione talmente estesa e di assai incerta applicazione da legittimare ogni dubbio sull'affidamento allo stesso ministero di una carta bianca per potere promuovere azione disciplinare nei confronti dei magistrati sgraditi.

Sgraditi per i provvedimenti assunti, come quelli sui migranti di queste settimane con le polemiche al calor bianco sulla mancata convalida dei trattenimenti, da censurare non nell'ordinario percorso giurisdizionale attraverso il meccanismo delle impugnazioni, quanto piuttosto facendo leva sulle opinioni espresse, sulla partecipazione a manifestazioni.

Ma la preoccupazione, che già dilaga nella magistratura, sottolinea anche la possibile contestazione disciplinare perchè «sconvenienti» delle interpretazioni espresse su norme controverse. Una manifestazione del pensiero (giuridico) che potrebbe obbligare il magistrato a doversi astenere se chiamato ad applicare norme ritenute di scarsa tenuta tecnica, dove ogni riferimento, per esempio, alle possibili frizioni delle recenti norme volute dal Governo nel decreto Paesi sicuri con la disciplina comu-

nitaria, non è puramente casuale.

Formalmente, nelle premesse del decreto legge, si spiega l'intervento con la necessità di modificare la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati per l'abrogazione dell'abuso d'ufficio «allo scopo di espressamente parificare, ai fini della rilevanza disciplinare, i casi di obbligo di astensione tipizzati dalla legge a quelli in cui l'astensione è soggettivamente rimessa alla sussistenza delle gravi ragioni di convenienza».

Insomma la contestata abrogazione dell'abuso d'ufficio, oggi all'esame della Corte costituzionale con 6 (al momento) ordinanze di rinvio, è utilizzata non tanto per correggerne alcune delle più evidenti distorsioni, quanto piuttosto per irrigidire il sistema disciplinare a carico dei magistrati.

Con ricadute a cascata di ordine sistemico. Dove già si fa notare la difficile coesistenza della norma in arrivo con quella da tempo in vigore del Codice di procedura civile che, all'articolo 51, lascia libero il magistrato di chiedere l'astensione al superiore per tutte le cause non espressamente previste. Ma allora, già si chiedono le toghe, che senso ha istituire un illecito per un caso di astensione che lo stesso Codice considera solo facoltativa?



**Per il Governo la novità è necessaria dopo la soppressione dell'abuso d'ufficio**